

RICORSO ELETTORALE T.A.R. LAZIO

SEDE DI ROMA - NAZIONALE -

Io sottoscritto LAMBERTO ROBERTI nato a Fano il 02 marzo 1953 e domiciliato in via I.B.Bonini, 138 61122 Pesaro (PU), telefono mobile 330709461, fisso 0721849096, e-mail lambertoroberti@parlamentareindipendente.it e pec lamberto.roberti@pec.perind.it, CANDIDATO INDIVIDUALE, numero d'ordine 8, logo PARLAMENTARE INDIPENDENTE per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia rispettivamente

RICORRE

difeso in proprio con domicilio elettivo in Roma, presso la Cancelleria di codesto T.A.R. del Lazio-Roma

AVVERSO:

l'UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE, in persona del suo Presidente p. t., per l'annullamento, previa incidentale sospensiva, del Provvedimento di esclusione alla consultazione elettorale dell'8 e 9 giugno, del Candidato Individuale con simbolo PARLAMENTARE INDIPENDENTE, dell'UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE per il Parlamento europeo,

- N. 21 RIC./2024 che dichiara inammissibile l'istanza, inviata a tutti gli interessati per capire la situazione, in seguito della caotica gestione da parte delle Cancellerie delle Corti di Appello, considerato ricorso dall'U.E.N.,

- riunito il N. 24 RIC / 2024 del 6 maggio 2024, derivante dal Verbale della Commissione elettorale dell'UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE IV° ITALIA MERIDIONALE presso la Corte d'Appello di Napoli di non ammissione del deposito numero 7, del 6 maggio, aperto alle ore 12,30 e chiuso alle ore 12,46.

- N. OPP. 2/2024 che dichiara inammissibile l'opposizione al provvedimento n. 15600\EP\8 del 23 aprile 2024 a seguito del dichiarato falso orario di ricevimento

del ricorso al Ministero dell'Interno Direzione Centrale Elettorale.

- per mancata previsione da parte del Ministero dell'Interno della Candidatura Individuale e relativi congrui adempimenti validanti la stessa.

PREMESSA

L'apparato elettorale, a cominciare dalla DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI del Ministero dell'Interno, a seguire le CANCELLERIE delle Corti di Appello di Roma, Napoli e Milano, i relativi UFFICI ELETTORALI CIRCOSCRIZIONALI con le rispettive COMMISSIONI ELETTORALI formate da sedicenti Magistrati, nominate dal Presidente della rispettiva Corte d'Appello, finanche L'UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE presso la S.C. di CASSAZIONE con i Consiglieri e Presidenti, Magistrati nominati dalla Prima Presidente dott.ssa Margherita Cassano risulta essere legata alla Partitocrazia imperante, talmente radicata da compiere, senza ascoltare o riflettere, azioni delittuose previste e punite dall'art.476 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale e Falso ideologico in atti pubblici ai fini della previsione dell'art. 283 c.p. Attentato contro la Costituzione dello Stato, compiuto da pubblico ufficiale, oltre che delitto contro la libertà morale quale l'art. 610 c.p. Violenza Privata o l'art. 294 c.p. Contro i diritti politici del cittadino, nei confronti del sottoscritto in qualità di Candidato Individuale con simbolo PARLAMENTARE INDIPENDENTE.

FATTI

Il 21 aprile 2024 alle ore 9,53 in qualità di CANDIDATO INDIVIDUALE ho depositato il contrassegno in forma cartacea del simbolo PARLAMENTARE INDIPENDENTE con il numero d'ordine 8, oltre alle dichiarazioni di rito per la piattaforma informatica, le Circoscrizioni in cui intendevo depositare la mia Candidatura Individuale. ovvero I°, II°, III° e IV° CIRCOSCRIZIONE, escluse le isole per difficoltà a raggiungere Palermo nei soli due giorni previsti per il

deposito, oltre l'attestazione di delegato effettivo per la ROMANIA.

La Direzione Centrale per i Servizi Elettorali del Ministero non aveva predisposto i moduli di stile per il deposito della Candidatura Individuale. Ho dovuto procedere per quanto possibile alla cancellazione delle parole non attinenti quali *partito, gruppo o movimento politico e liste di candidati* sulle dichiarazioni di stile in triplice copia scritte di mio pugno, firmate con autentica dalla Prefetto dott.ssa Paola Rolli.

Nonostante ciò sulle stampe da computer sono riapparsi molti nomi non pertinenti alla mia Candidatura Individuale.

Il giorno 24 aprile 2024 all'indirizzo fornito per la notifica del simbolo in Roma è stata consegnata la busta contenente il simbolo ed il relativo provvedimento, senza lasciare attestazione del verbale di notifica da parte degli agenti (polizia di Stato) per loro dimenticanza o ordini ricevuti.

Per conoscere l'ora dell'avvenuta notifica ho dovuto telefonare al Ministero il giorno successivo. Dalla Prefetto Albano mi è stato riferito, notifica effettuata alle ore 16,40.

La raccomandata conteneva **false frasi**, inaccettabili, quali:... *si restituisce un esemplare del contrassegno depositato dal partito PARLAMENTARE INDIPENDENTE ...* anziché ... *depositato dal Candidato Individuale PARLAMENTARE INDIPENDENTE...*

Inoltre ...*si attesta che per la mancata presentazione dello statuto/ della dichiarazione di trasparenza il deposito stesso non consentirà la presentazione di liste.*

La frase riporta una **falsa rappresentazione della realtà**, ben definita nella mia dichiarazione di deposito di codesto tenore: ***“DI NON ESSERE UN SOGGETTO POLITICO ORGANIZZATO, BENSÌ UN CANDIDATO INDIVIDUALE. PERTANTO, ALL'ATTO DEL DEPOSITO DEL CONTRASSEGNO, NON HO PRESENTATO LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER I PARTITI, GRUPPI O MOVIMENTI POLITICI ORGANIZZATI DALLA LEGGE 18/79 E 361/57, MENTRE NULLA E' PREVISTO PER IL***

CANDIDATO INDIVIDUALE”

Per questa falsificazioni della realtà, rilievo di ordine penale, ho ritenuto di tutelare il firmatario dott. Angelo De Prisco inviando una nota per oggetto **QUESITO ELETTORALE AD HORAS PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE. RICORSO IN AUTOTUTELA.** tramite PEC il 26 aprile ore 8,44.

Sono seguite varie telefonate onde ottenere la certezza sull'effettiva lettura della mia missiva da parte del firmatario De Prisco.

Ultima conferma, dalla sua segretaria verso le 15,00, in cui venni informato che ci stavano lavorando e che a minuti avrei ricevuto tramite PEC una risposta.

Alle 16,04 ricevo la PEC, ma non ricevo risposta alla mia missiva, bensì sostanzialmente una laconica ripetizione, senza firma alcuna, in cui erano ribadite le illegittime e soprattutto le illogiche ed incostituzionali contestazioni.

Alle 16,35 invio l'opposizione tramite PEC al Ministero dell'Interno che ben riceve come da normativa, ed all'Ufficio Elettorale Nazionale presso la Cassazione per debita conoscenza, ma il cui indirizzo in mio possesso era errato.

Più tardi trovo l'esatto indirizzo anche dell'U.E.N. ed invio.

Verso le 22,00 ricevo una telefonata dall'UEN con la quale vengo informato che mi era stata inviata una PEC, ricevuta alle 21,33 con l'Avviso di Fissazione di una Camera di Consiglio partecipata del 27 aprile, alle ore 12,30.

Il 27 aprile 2024 alle ore 12,40 nell'Aula Giallombardo viene chiamata l'opposizione n. 2 relativa a PARLAMENTARE INDIPENDENTE.

Dichiaro di non aver ricevuto nulla dal Ministero dell'Interno e di non conoscere le controdeduzioni. Non mi viene detto/mostrato nulla dal Presidente o dal Collegio in riferimento alla controparte.

Deposito copia di una sorta di DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA DEL CANDIDATO INDIVIDUALE LAMBERTO ROBERTI / PARLAMENTARE INDIPENDENTE, vista la continua replicazione di codesta carenza, ritenuta basilare, già inviata al Ministero dell'Interno il giorno precedente.

Trattasi di documenti collaterali, un'autobiografia, un certosino lavoro di

miglioramento della Costituzione italiana, un Atto Notarile costitutivo dell'Associazione Europea Democrazia Solipsista e relativo statuto, quale Presidente Onorario, caratterizzando la mia persona come Soggetto Politico.

Nell'aula Giallombardo si è svolta una Camera di Consiglio farsa per l'elettorale, senza controparte, senza Pubblico Ministero, né pubblico e pure senza correttezza formale non avendo il collegio mai risposto alle mie domande.

In effetti il relatore dott Dario Cavallari ha scritto soltanto poche righe centrate, non criticabili, su quattro pagine.

Una Decisione a pappagallo di quanto falsamente riportato dal Direttore Centrale dott Angelo De Prisco, senza neppure affrontare il tema del precetto costituzionale del diritto elettorale passivo in capo al cittadino su cui è basata tutta la mia azione.

Una Memoria di udienza di 11 pagine confezionata durante la notte trattava il nocciolo vero del problema, neppure sfiorato.

Il relatore risulta sost. Procuratore Generale presso la Cassazione dal 2021. Mi sono chiesto che centrava in quella veste di giudice.

Qualche tratto della decisione di inammissibilità.

Il II° comma torna sul *mancato deposito dello Statuto/della dichiarazione di trasparenza, non sarebbe stata possibile la presentazione di liste.*

Costoro, pare che non riescano a concepire l'idea di qualcosa di diverso da ciò che hanno sempre visto e trattato in maniera ripetitiva, oppure siano stati ammaestrati da chi ha interesse a che le cose non cambino.

Una cosa sono i partiti o gruppi organizzati, che per loro storia e pessime abitudini si è dovuto provvedere a richiedere un minimo di trasparenza, anche se solo formale, per accontentare la massa degli elettori.

Altra cosa sono la candidatura individuale talmente piena di etica, di morale, di democrazia e di Costituzione, così alta che risulta l'esatto opposto dei partiti.

La richiesta di statuto è esilarante al solo pensiero. Continuare a chiedere questo significa non avere capito nulla del significato della candidatura

individuale, da bifolchi costituzionali.

Nessuna lista doveva essere presentata. Rappresentata chiaramente per iscritto sul verbale di deposito risulta la CANDIDATURA INDIVIDUALE di Roberti Lamberto con il simbolo regolare PARLAMENTARE INDIPENDENTE.

Il collegio ha firmato personalmente la DECISIONE di inammissibilità dell'opposizione e scrive **...ha presentato la sua opposizione alle ore 16,44 del 24 aprile 2024 (allegato 8 delle citate osservazioni).** ... sulla base dell'allegato 8 del DAIT-DCSE depositato **SENZA FIRMA del PROTOCOLLATORE ELETTORALE PEC** e senza neppure porre domande di conferma al sottoscritto opponente, all'oscuro di codesta manovra di Falso in Atto Pubblico, firmata dal Direttore Centrale Angelo De Prisco.

Il collegio aggiunge ... *Queste circostanze non sono state negate dall'opponente né nella sua memoria del 27 aprile 2024 né nel corso della sua audizione....*codesta risulta una spudorata affermazione a corollario del falso in atti che pone tutto il collegio ad alto rischio di incriminazione.

La PEC relativa all'opposizione del Prot.N.15600\EP\8 del Ministero dell'Interno è stata inviata dal sottoscritto e **ricevuta dal Ministero alle 16,35 del 24 aprile 2024 con certificazione ARUBA - PEC : opec21023.20240426163536.120218.653.1.54@pec.aruba.it**

Un errore macroscopico codesto, o volontario, compiuto da un collegio di 5 individui della S. C. di Cassazione, Consiglieri, Presidenti e Procuratori Generali, che non può passare per deficienza.

Rientra per logica più facilmente in una delinquenza di sistema, con somma responsabilità della Prima Presidente che li ha nominati, anziché sorteggiarli come logica giuridica, giustizia e democrazia avrebbero richiesto.

Concludendo resta il fatto che solamente dei bifolchi costituzionali, oltre e fuori da qualsiasi considerazione giuridico specialistica, totalmente scevri di Costituzione, hanno potuto non spendere una sola parola sul precetto costituzionale dell'elettorato passivo in capo al cittadino, parallelo, per la partecipazione paritaria a quello regolamentato dalla Legge n. 18/79 per partiti o

gruppi politici organizzati nelle elezioni dell'8 e 9 giugno, che soltanto la presenza del Candidato Individuale, dimostrazione della permanenza del diritto elettorale passivo costituzionale in capo al cittadino, ne autorizza la presenza anche come partito, ancorché al limite del concetto costituzionale di libertà di riunirsi in partiti a norma dell'art. 49, stante la carenza del *metodo democratico*.

La PEC di trasmissione, del Provvedimento dell'UEN, è arrivata la sera alle 18,15 dello stesso 27 aprile 2024.

Appena letto il provvedimento mi sono attivato per la Revocazione, trattandosi di errore di fatto, e soprattutto di diritti soggettivi individuali inalienabili, più adatti al giudizio del G.O. anziché della G.A.

Non per nulla l'invio della revocazione alla Prima Presidente, al Primo Presidente Aggiunto ed al Procuratore Generale presso la Cassazione, mirava ad essere posto in rilievo nazionale attraverso le SS UU Civili.

Codesto giudizio implica la permanenza o meno del Diritto Elettorale Passivo ancora in capo al Cittadino, quale principio etico, morale e costituzionale, nonostante i Partiti e similari spadroneggiano in ogni dove.

L'Ufficio Elettorale Nazionale ha fissato una Camera di Consiglio per la Revocazione il primo maggio alle 10.00 non partecipata.

Sono venuto a conoscenza della notizia casualmente, trovandomi a Napoli per il deposito della Candidatura Individuale all'Ufficio Elettorale della IV° Circoscrizione Meridionale, nell'attesa del treno per Roma ho chiamato e mi è stato riferito della C.C..

Ho tentato di intervenire recandomi alle 9,30 del primo maggio al Palazzaccio, ma non sono stato ammesso.

Ho chiesto il supporto alla Procura della Repubblica di Roma nella persona del Pubblico Ministero di turno, non rintracciato il 1° maggio.

L'elettorale di primario interesse pubblico oltre che partecipato dall'attore deve anche aprire al pubblico, in opposizione ai maniaci dell'inammissibilità oligarchica della S.C. di Cassazione.

Nella decisione scrivono, revocazione inammissibile perché non è prevista

quale mezzo di impugnazione. Il T.U. 361/57 richiamato dalla N. 18/79 *...non prevede che le decisioni dell'Ufficio Elettorale Nazionale possano essere impugnate dinanzi allo stesso Ufficio Elettorale Nazionale a mezzo revocazione.*

Visto che l'istituto della revocazione in Cassazione si è ampliato fino a giungere alle SS UU poteva giungere anche all'UEN. Era nel potere di tutti i riceventi destinare la trattazione ad altro organo, compreso le SS UU.

Alcuni interventi della Consulta l'hanno implementato incentivandolo, pur restando rara la richiesta di revocazione, non solo per le sentenze ma anche per le ordinanze.

Anche se prima d'ora non era mai stata proposta una Revocazione di Decisione, per errore di fatto, all'Ufficio Elettorale Nazionale, per nomofilachia avrebbe potuto trattarlo e nella fattispecie avrebbe fatto giustizia oltre che giurisprudenza.

Quello che il giudice deve cercare.

Una vera e propria bestialità affermare per comodità oligarchica e partitica che un collegio della S.C. di Cassazione si spogli della sua capacità decisionale in Diritto con la Costituzione preminente per gerarchia delle fonti e la cui attività diventi mestamente di controllo amministrativo. Ma anche se ciò fosse realtà e normalità, non servono isterismi e stupide inammissibilità. E' proprio nel caso particolare che serve l'alto livello di conoscenza e saggezza per dirimere questioni uniche e scabrose. Qui viene chiamata in causa la S.C. di Cassazione.

Se fosse un semplice controllo amministrativo, non sarebbe stata posta in capo alla S. C. di Cassazione, m,magari nel tempo è distintamente diventata così, tarpando la libera capacità di giudizio al Magistrato.

Nella sentenza n. 48/21 della Consulta le considerazioni sono di fatto.

Ovvero la vergognosa e prona accettazione di invadenti incostituzionalità, giungendo perfino alla previsione della presenza di specialisti in affiancamento ai magistrati, per districarsi da codesti veri e propri giochi del sistema partitico, togliendo al Consigliere di Cassazione, quando non connivente con codesto sistema, perfino la dignità individuale e soggettiva che ciascuno possiede.

Per riportare altro della suddetta sentenza, la Consulta spinge per ampliare ulteriormente la tutela dei diritti politici fondamentali, in particolare dell'elettorato passivo, ritenendo auspicabile e necessaria una riforma della disciplina del contenzioso elettorale preparatorio delle elezioni.

La Corte Costituzionale traccia la via alla ricerca di strumenti adeguati di tutela giurisdizionale a garanzia dell'elettorato passivo. Invita il Parlamento, un legislatore ancora latitante, e pone in mano ai giudici l'onere di percorrerla.

La Presidente Vessichelli, a mio avviso, più adatta a districare problemi economici e bancari, avrebbe dovuto chiedersi **se fosse vietato**, anziché **se fosse previsto**.

La deformazione professionale del potere di divieto, di caratura oligarchica e statuaria, ha fatto scadere principi giuridici fondamentali nell'applicazione dei diritti fondamentali delle libertà individuali.

In generale ciò che non è espressamente vietato è ammesso ed in particolare nell'elettorale il favor participationis. Entrambi totalmente disattesi.

Con queste righe ha termine la cronistoria della non ammissione del deposito della Candidatura Individuale del sottoscritto con il simbolo PARLAMENTARE INDIPENDENTE sottoposto a codesto collegio.

Verbale di deposito della candidatura alla Corte d'Appello di Roma.

CORTE DI APPELLO DI ROMA

ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALE TERZA - ITALIA CENTRALE

VERBALE DI RICEVUTA DI PRESENTAZIONE

DELLA CANDIDATURA INDIVIDUALE

L'anno 2024, addì 30 del mese di aprile alle ore 11,50 si è presentato presso questa cancelleria il sig. Roberti Lamberto il quale ha dichiarato di presentare per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia dell'8 e 9 giugno 2024 nella circoscrizione III contraddistinto con il contrassegno PARLAMENTARE INDIPENDENTE depositato presso il Ministero dell'Interno ai

sensi dell'art.11 L. 24.01.1979, n. 18. Poiché dal predetto Ministero è stato comunicato che a depositare il contrassegno predetto sarebbe stato il sig. Roberti Lamberto il quale dichiara di essere un Candidato Individuale ovvero fuori dagli schemi previsti dalla Legge n. 18/79 che contempla documentazione relativa a partiti e gruppi politici organizzati. Il Candidato individuale è una espressione precettiva della Costituzione pertanto non avendo alcuna organizzazione, non è possibile depositare alcuna documentazione come prevede la Legge ad eccezione del simbolo.

Delegato effettivo sig. Lamberto Roberti nato a Fano il 02.03.1953 domiciliato in (spazio vuoto)...

..secondo l'ordine di presentazione è attribuito provvisoriamente il n.7

Di quanto sopra viene redatto in due esemplari il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presentatore

Lamberto Roberti

Il Funzionario

IL DIRETTORE

Dott.ssa Rita Abbate

L'Ufficio Elettorale Circoscrizionale presso la Corte di Appello di Roma per l'Italia Centrale ad oggi non mi ha notificato nulla in merito al deposito della Candidatura Individuale, ragione per cui sotto l'aspetto amministrativo, per il silenzio assenso, il mio deposito è ammesso.

Ho rilevato il giorno 8 maggio dal controllo della copia autentica dei fascicoli richiesti ed ottenuta dall'Ufficio Elettorale Nazionale una comunicazione scritta a mano, pressoché illeggibile, in calce al generico reclamo inviato a tutte le Corti di Appello, non avendo ricevuto nessuna notifica, alla ricerca di un nesso.

Mi sono recato fisicamente all'Ufficio Elettorale di Roma per decifrare lo scritto e registrarlo sul mobile, ma ho ottenuto un rifiuto dai funzionari.

Questo lo spirito degli addetti, in generale di tutte di cancelleria. Minacciando di richiedere una copia dattiloscritta in modo ufficiale, hanno letto con difficoltà, sopportandosi in due. Ho capito che era stata inviata all'Ufficio

Elettorale Nazionale solo per conoscenza.

L'8 maggio sono andato a ritirare la busta del Ministero dell'Interno contenente il simbolo PARLAMENTARE INDIPENDENTE ammesso, per conoscere l'anziano signore che tramite una terza persona si era reso disponibile a domiciliare l'obbligata notifica in Roma.

Dopo i convenevoli mi disse che erano arrivate altre due buste. Guardando l'intestazione provenivano dalla Corte di Appello di Roma.

Quella domiciliazione era valida solo per la notifica dei simboli, tre in totale, quindi Roberti Lamberto non aveva domicilio in Roma per notifiche successive dal signor Vitale Giuseppe ed Alfonso.

Come si evince dal verbale di deposito, fedelmente riportato sopra, non compare alcun indirizzo del delegato effettivo, che però la Cancelleria aveva a disposizione. Oltre alla carta d'identità digitale, ho fornito l'indirizzo di residenza perché cambiato ed io non l'avevo rettificato sulla carta in quanto cambiato d'ufficio, essendo terremotato con casa di residenza non ancora ricostruita, nonostante i contributi a fondo perduto concessi e da molti anni vivo nella casa di famiglia, in via Italo Bonino Bonini, 138 - 61122 - Pesaro.

Ho fornito anche il telefono fisso 0721-849096 perché il segnale del mobile è fluttuante 330-709461, oltre alla PEC lamberto.roberti@pec.perind.it e l'indirizzo PEO lambertoroberti@parlamentareindipendente.it. Il tutto chiesto da uno del gruppo seduto davanti ad un computer portatile che inseriva i dati.

Nel pomeriggio mi sono recato alla Corte di Appello di Napoli per depositare la candidatura nella IV° Circoscrizione - Italia Meridionale.

Verbale di deposito della candidatura alla Cancelleria Corte d'Appello di Napoli.

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO

SPEZZANTI ALL'ITALIA DELL'8 E 9 GIUGNO 2024

IV CIRCOSCRIZIONE - ITALIA MERIDIONALE

CANCELLERIA DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

**VERBALE DI RICEVUTA DELLA PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA
INDIVIDUALE**

*L'anno duemilaventiquattro, addì trenta del mese di aprile, alle ore 16,56 si è presentato presso questa Cancelleria il sig. LAMBERTO ROBERTI il quale ha dichiarato di presentare una CANDIDATURA INDIVIDUALE per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell'8 e 9 giugno 2024 nella **IV circoscrizione - Italia Meridionale** contraddistinta con il seguente contrassegno **PARLAMENTARE INDIPENDENTE** depositato presso il ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1979 n. 18.*

Poiché dal predetto Ministero è stato comunicato che a depositare la lista di candidati avente il contrassegno "PARLAMENTARE INDIPENDENTE" sarebbe stato il Sig. LAMBERTO ROBERTI nato a Fano il 02/03/1953 il sottoscritto Cancelliere procede a identificare il presentatore della CANDIDATURA INDIVIDUALE è accerta che il medesimo è il Sig LAMBERTO ROBERTI nato a Fano il 02/03/1053 identificato con C.I. n. CA07800CV del 06/12/2018 rilasciato da MINISTERO DEGLI INTERNI, il cui nome è tra quelli indicati nella comunicazione pervenuta dal Ministero dell'Interno e che si allega al presente verbale.

Il predetto sig. LAMBERTO ROBERTI DICHIARA LA CANDIDATURA INDIVIDUALE per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell'8 e 9 giugno 2024, allegando la seguente documentazione:

- b) 0 dichiarazioni di accettazione della candidatura;*
- c) 1 dichiarazione sostitutiva attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità dei candidati;*
- d) 0 certificati comprovanti l'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;*

Delegato effettivo dichiarato all'atto della presentazione DELLA CANDIDATURA INDIVIDUALE:

- 1) Sig. LAMBERTO ROBERTI nato a Fano il 02/03/1953 e domiciliato a CAGLI (61122) via BONINI 138/140 cell. 330709461 e-mail/Pec*

LAMBERTO.ROBERTI@PEC.PERIND.IT alla quale si dichiara di voler ricevere la notifica dei provvedimenti dell'Ufficio Elettorale Circoscrizionale.

Alla CANDIDATURA, secondo l'ordine di presentazione viene attribuito il seguente numero progressivo: 7

Di quanto sopra viene redatto in due esemplari il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto alle ore 18,08

Napoli, addì 30 aprile 2024

Il Presentatore

Lamberto Roberti

Il Cancelliere

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

LUIGI CIVOLANI

L'Ufficio Elettorale Circoscrizionale per l'Italia Meridionale mi ha notificato il provvedimento tramite PEC il 02/05 18,45 e tramite Carabinieri il 03/05 15,10. Entrambi oltre i termini di legge. Trattandosi di atto amministrativo la notifica fuori termine comporta nullità, ragione per cui la Candidatura individuale nella IV° ITALIA MERIDIONALE risulta ammessa.

Già nel pomeriggio del 02/05 avevo ricevuto una telefonata dai carabinieri di CAGLI che mi avvisarono di aver ricevuto da Napoli un documento elettorale da notificare e che non essendo più residente da anni nella loro giurisdizione, fra l'altro oltre 60 km di distanza, l'avrebbero inviata ai carabinieri di Borgo Santa Maria, frazione di Pesaro, della cui giurisdizione faceva parte il mio indirizzo.

La mattina seguente ho ricevuto una telefonata dai carabinieri di Borgo Santa Maria che mi avvertivano di aver ricevuto da Cagli una notifica e mi pregavano di andare a ritirarla.

Mi trovavo in Ancona e risposi che al mio ritorno sarei passato in caserma a ritirare la notifica e così feci.

L'errore da parte della Cancelleria della Corte d'Appello di Napoli nasce da un'errata trascrizione sul verbale, ponendo CAGLI come residenza, un dato che risultava dalla C.I.E., e che il funzionario aveva già erroneamente scritto sul verbale prima di consultarmi. Infatti la prima cosa che mi chiese fu il CAP e

riporta (61122), di Pesaro, con l'esatto indirizzo di via BONINI, 138/140 (CAP di Cagli 61043).

La mattina del primo maggio dopo aver pernottato inutilmente a Roma per poter essere ammesso alla Camera di Consiglio dell'U.E.N. delle ore 10,00 e non trovando supporto in un P.M. disponibile mi sono recato alla Cancelleria della Corte di Appello di Milano a depositare la candidatura individuale per la 1° Circoscrizione Italia Nord-Occidentale.

Verbale di deposito della candidatura alla Corte d'Appello di Milano.

CORTE DI APPELLO DI MILANO
UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE
(E-Mail elettorialeeuropee.ca.milano@giustizia.it
PEC elettoriale.ca.milano@giustiziacert.it;
TEL.0254334272 e 0254334273)

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
SPEZZANTI ALL'ITALIA DELL'8 E 9 GIUGNO 2024
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE I
(ITALIA NORD-OCCIDENTALE)

VERBALE DI RICEVUTA DELLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
INDIVIDUALE

L'anno 2024 addì 1^a maggio alle ore 17,01 si è presentato presso questa Cancelleria il Sig. Lamberto Roberti nato il 2.3.1953 a Fano, identificato a mezzo Carta di Identità. CA07800CV rilasciata dal Comune di Cagli il 6.12.2018, il quale ha dichiarato di presentare la sua candidatura individuale per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell'8 e 9 giugno 2024 nella circoscrizione elettorale I (Italia Nord-Occidentale) contraddistinta con il seguente contrassegno . "Triplo cerchio concentrico, bordato sottile, color blu Europa, costituente una corona circolare della metà del raggio totale, suddivisa in 11 (undici) settori colorati ed 1 (uno) bianco, nella parte mediana destra, seguono verso l'alto in senso antiorario verde pisello, verde sottobosco, azzurro, blu notte,

viola scuro, carminio, rosso porpora, rosa acceso, terra di Siena bruciata, arancione e giallo canarino. Il passaggio da un colore al successivo, ha una zona di integrazione degli stessi. Il cerchio interno ha un raggio di un quarto del totale, fondo blu Europa e un ordine di 12 (dodici) stelle concentriche di colore giallo oro, lungo la circonferenza interna del cerchio stesso. Nell'interspazio superiore fra la corona circolare all'esterno ed il cerchio interno, su fondo bianco, concentrica alla circonferenza, in carattere maiuscolo di colore blu Europa, appare la scritta "PARLAMENTARE", nella parte inferiore, di opposta curvatura e stesso carattere, la scritta "INDIPENDENTE", depositato al Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 11 della Legge 24.01.1979, n. 18.

Poiché dal predetto Ministero è stato comunicato con nota del 29.04.2024 che il partito con il sopra descritto contrassegno (n. 8 "PARLAMENTARE INDIPENDENTE") non ha presentato regolarmente lo statuto/dichiarazione di trasparenza e che per questo motivo non potrà presentare alcuna lista, l'Ufficio prende atto delle dichiarazioni rese da Sig. Lamberto Roberti in data odierna.

A questo punto il Sig. Lamberto Roberti dichiara di aver proposto immediatamente opposizione ovvero la nota sopra richiamata del 29.04.2024, aggiunge altresì di aver proposto revocazione innanzi la Corte di Cassazione.

- Il predetto Sig. Lamberto Roberto in relazione all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell'8 e 9 giugno 2024 allega la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva in cui attesta l'inesistenza della situazione di incandidabilità del candidato;

- Nota del Ministero dell'Interno del 23.4.2024 prot.15600\EP\8;

Il presentatore dà il consenso a che le comunicazioni e le notificazioni vengano effettuate a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: lamberto.roberti@pec.perind.it (tel. 0721.849096-cell.330709461) ove dichiara di eleggere domicilio.

Alla presente dichiarazione, secondo l'ordine di presentazione è attribuito il seguente numero progressivo **19**.

Di quanto sopra viene redatto in duplice esemplare il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto (uno per il presentatore e uno per l'Ufficio elettorale).

Milano, 1^ maggio 2024

IL PRESENTATORE

Lamberto Roberti

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Gabriella Matera

L'Ufficio Elettorale Circoscrizionale I° Italia Nord-Occidentale mi ha notificato il provvedimento di rigetto tramite PEC il 02/05 14,14.

Sempre tramite PEC il 02/05 16,44 ho inviato l'integrazione documentale concordata al deposito della candidatura ed un generico reclamo, simile per tutte le circoscrizioni, tranne l'intestazione, per l'U.E.N. della Cassazione.

La Cancelleria di Milano è stata l'unica che ha riportato correttamente indirizzi e-mail, PEC e numeri telefonici sul verbale, indispensabili nella fattispecie elettorale che necessita un abbocco ad horas.

Comunque le multiple telefonate di sabato 4 e domenica 5 maggio non hanno ottenuto risposta. Il mattino del 6 sono riuscito ad interloquire scontentamente.

Dalle Cancellerie o Uffici Elettorali Circoscrizionali di Roma e Napoli non avevo ricevuto né un indirizzo PEC né un numero telefonico.

Il caos seguito è dovuto alla mancata comunicazione dei numeri di telefono da parte degli Uffici Elettorali Circoscrizionali.

Nulla ricevendo nei due giorni successivi il reclamo da nessuno dai tre Uffici Elettorali Circoscrizionali nei quali avevo depositato la Candidatura Individuale ed al rifiuto dei numeri di telefono richiesti alla segreteria dell'U.E.N. ho deciso di inviare a tutti una PEC (gli indirizzi PEC di Roma e Napoli li ho desunti e ricostruiti da quelli di Milano) del seguente tenore:

Spettabili istituti elettorali

il sottoscritto LAMBERTO ROBERTI Candidato Individuale con simbolo N: 8

PARLAMENTARE INDIPENDENTE depositato al Ministero dell'Interno.

RITENUTO CHE:

a causa di qualche disguido o volontaria manipolazione fuorilegge ad oggi 6 maggio, teoricamente già concluso l'iter procedurale ho ricevuto:

A. I° CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD-OCCIDENTALE

1 Provvedimento del 2 maggio di RIGETTO del deposito n.19

2 NESSUN provvedimento sul generico Reclamo + Integrazione del 2 maggio

B. III° CIRCOSCRIZIONE ITALIA CENTRALE

1. NESSUN Provvedimento sul deposito n. 7 del 30 aprile

2. NESSUN Provvedimento sul generico Reclamo + Integrazione del 2 maggio

(Non mi è stato possibile rintracciare qualcuno dell'Ufficio elettorale circoscrizionale di Roma)

C. IV° CIRCOSCRIZIONE ITALIA MERIDIONALE

1. DOPPIA NOTIFICA PROVVEDIMENTO via P:E:C il 2 maggio: e successiva notifica a mezzo Carabinieri il 3 maggio sul deposito della Candidatura individuale N. 6 del 30 aprile

(ieri 5 aprile i Carabinieri avevano ventilato una nuova notifica, pare sempre da Napoli, qualche ora dopo mi richiamarono dicendo che fosse un doppio della precedente già notificata)

2. NESSUN Provvedimento sul generico Reclamo + Integrazione del 2 maggio

D. II° CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD ORIENTALE

1. NESSUNA ATTIVITÀ MESSA IN ATTO, in quanto a causa del ritardo procurato con la fissazione dell'udienza di Revocazione in Cassazione, con il pernottamento a Roma, fra l'altro a nulla servito vista la mancata ammissione alla Camera di Consiglio delle 10:00, non sono riuscito a raggiungere prima della chiusura dell'Ufficio Elettorale Circoscrizionale presso la Corte di Appello di Venezia per il deposito della Candidatura Individuale. Non essendoci ragioni ostative in quanto del tutto identiche a tutte le altre circoscrizioni ed essendo causa di forza maggiore chiedo l'ammissione anche nella II° CIRCOSCRIZIONE per cui allego anche la Candidatura per codesta circoscrizione.

Riassumo in allegato tutti i documenti inviati.

Cordialmente

Soggetto Politico Candidato Individuale

PARLAMENTARE INDIPENDENTE

dott Lamberto Roberti

9 allegati (2 MB)

CANDIDATURA I ITALIA NORD-OCCIDENTALE.pdf

CANDIDATURA III ITALIA CENTRALE.pdf

CANDIDATURA IV ITALIA MERIDIONALE.pdf

DOCUMENTI X CORTI D'APPELLO.pdf.pdf;

RECLAMO ALL'UFFICIO ELETTTORALE I° CIRC.MILANO.pdf;

RECLAMO ALL'UFFICIO ELETTTORALE III° CIRC.ROMA.pdf;

RECLAMO ALL'UFFICIO ELETTTORALE IV° CIRC.NAPOLI.pdf;

PRECEDENTI ELETTTORALI.pdf;

CANDIDATURA II° ITALIA NORD-ORIENTALE.pdf;

- Correggo al rigo n. 5 la data, anziché 6, si trattava del giorno 5 come si evince dalla PEC.

- Correggo al rigo n. 18, il N. 6 datomi all'arrivo, per il tempo trascorso in diatribe di stile del verbale, oltre alla scrittura di altra istanza, la Cancelleria aveva nel frattempo lavorato un'altra pratica, slittando il mio deposito al progressivo numero 7 non rammentato all'invio della PEC.

CONSIDERAZIONI GENERALI

L'art. 13 del DPR 361/57 indica testuale "... *l'Ufficio Centrale Circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzione di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'Appello o del Tribunale.*". Il legislatore ha ritenuto che il Consigliere d'Appello offre garanzie dell'applicazione del Diritto, della gerarchia delle fonti con all'apice la Costituzione, oltre alla

saggezza necessaria per leggere la domanda di giustizia di un cittadino nell'intelaiatura della Legge n. 18/79 per l'elezione dei membri dell'Italia al Parlamento europeo.

Nella fattispecie sarebbe sufficiente che la sola persona del Presidente non scegliendo Magistrati integerrimi, super partes, di sistema o anti-sistema, e se codesto fare fosse ripetuto nelle 5 Circoscrizioni elettorali, il gioco è fatto, avremmo un problema nazionale come pare sia.

La soluzione, semplice, è data dall'estrazione di tre nomi effettivi e tre supplenti su tutti i magistrati in servizio alla Corte d'Appello.

Nominativi casuali di coloro che ne faranno parte.

Un Presidente di Corte d'Appello accorto e corretto, ancorché applicando un principio democratico creando una commissione, interna od esterna, dovrebbe applicare questo metodo normalmente.

Le mie tre passate esperienze nelle elezioni europee del 2009, 2014 e 2019 e cinque nelle Politiche, nel 2001 regolarmente candidato, nel 2008 e 2013 ruscato, nel 2018 Presidente Antonio Ingroia con la Lista del popolo per la Costituzione, in qualità di delegato regionale Marche, capolista al Senato Plurinominale e Uninomiale 1 Pesaro e Urbino, auto-nominatomi. In quell'occasione per la prima volta in 17 anni ho ottenuto due accoglimenti dall'Ufficio Centrale Nazionale presso la Suprema Corte di Cassazione. L'ultima nelle elezioni anticipate del 2022 Candidato al Senato, volendo tastare il polso direttamente ai Presidenti dei Tribunali dell'area di candidatura. Su 28 Ricorsi 16 non hanno neppure comunicato l'N.R.G., non più di 5 hanno fissato udienza, gli altri uno straccio di risposta da non considerarsi documento. Ho abbandonato la prosecuzione in quanto molto impegnato con il mio + 21 ricorsi civili e 2 penali alla S.C. di Cassazione di altrettanti cittadini ai quali ho gratuitamente fornito supporto giuridico costituzionale.

I Ricorsi di Parlamentare Indipendente hanno visto un copia ed incolla di frasi rifatte, insensate, non pertinenti fino al ridicolo, ogni volta si trattasse di decidere in deroga alla Legge 361/57 o 18/79 sulla base di principi e precettività

in Diritto costituzionale.

Un fare tipico del magistrati bifolco costituzionale, quanto connivente con i giochi del sistema partitico, spudorato e deficiente/delinquente.

In questo momento particolare del Potere giudiziario, posto ad argine e salvaguardia, dalla stessa Costituzione, a derive autoritarie degli altri due Poteri dello Stato, Legislativo ed Esecutivo, divenuti oggi di fatto, una sorta di unicum.

Tutti noi, nessuno escluso, siamo chiamati in causa.

La passività, l'indifferenza, l'estraneità, il tipico non tocca a me, sono una tentazione alla quale si cede facilmente per quieto vivere.

La Costituzione appositamente formulata per evitare il ripetersi dei dolorosi e luttuosi eventi del buio e terribile periodo della nostra storia, va difesa ed applicata.

Tutto ciò rischia di riproporsi.

Qui ed ora, senza tergiversare. Necessita tornare ad una sana politica, madre di tutte le cose. Riportando in un alveo di legalità il voto e la candidatura individuale, espressione del Diritto costituzionale attivo e passivo del cittadino. Effettivo e reale.

Un Parlamento di nominati dal 2005 ad oggi, gioca al massacro delle istituzioni, proprio attraverso la becera stesura di leggi elettorali illegittime quanto incostituzionali come tutte dal 2005 compreso la presente.

In Parlamento oggi siedono 101 disonorevoli parlamentari. Esattamente 64 alla Camera dei deputati e 27 al Senato della Repubblica.

La Consulta è intervenuta più volte con sentenze, n. 348-349/2007, n. 15-16/2008, n. 236/2010, n.1/2014, n.35/2017 che un Parlamento recidivo ha puntualmente reiterato le pregresse incostituzionalità.

Ancora peggiore la situazione dell'Unione Europea, per cui bisogna andare in Europa per cambiare l'Europa, dal momento che Direttive e Regolamenti anche per noi italiani partono da quell'Istituzione.

Offensivo della dignità individuale, oltre che ridicola, l'esclusione di PARLAMENTARE INDIPENDENTE, legittimato da precettività costituzionale,

direttamente applicabile, unico candidato non nominato.

La normativa di riferimento per la candidatura individuale è stata elisa dal DPR 30-03-1957 N° 361 con la legge n. 270 del 21-12-2005, il cosiddetto Porcellum. L'Art 1 punto 4 recita: " *all'art. 14 del D.P.R. n. 361/57 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) Al primo comma, le parole: "candidature nei collegi uninominali o" e : "le candidature nei collegi uninominale o" sono soppresse.

La soppressione delle candidature individuali dal D.P.R. n. 351/57 non erano una legittima prerogativa del Parlamento, per il vuoto normativo che ne è derivato. Bisogna leggere nei rimandi ragionati della Costituzione, norma superiore, il sacrosanto diritto alla Candidatura Individuale.

Ineliminabile, quale ineludibile diritto elettorale passivo del cittadino, principio cardine della nostra democrazia costituzionale, facente parte dei fondamentali diritti individuali inviolabili dell'uomo.

L'attuale legge elettorale n. 18/79 prevede dei candidati esclusivamente autorizzati ed avvallati da un altro cittadino.

Nella sostanza nominati dal Presidente o Segretario di un partito a seconda dello Statuto, al quale viene dato un potere di nomina, senza trovare riscontro nella Costituzione o democrazia costituzionale.

Oligarchico, di regime, di imperio, di nomina su altri cittadini.

Un selettore di cittadini speciali, che loro soltanto potranno godere della candidatura, del diritto elettorale passivo invece comune per tutti i cittadini.

Genesi di un Parlamento di nominati.

Nella sostanza come avveniva nel Partito Unico Fascista.

I simboli dei partiti sono colorati, camaleontici, tali rimasti nella forma e nei modi.

Ciò in barba all'art. 49 della Costituzione, unica apparizione della parola *partito* nell'intera Costituzione, che invita con l'espressione "*Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti...*", significa che **possono** riunirsi in partiti e, si badi bene, non **devono**.

Coloro che non si riuniscono in partiti, **non possono essere privati** dei

loro **Diritto elettorale passivo**.

Va detto che il partito serve ai cittadini ignoranti ed incapaci o a chi attraverso di esso ne trae interessi personali.

Si può considerare anche la semplice volontà di aderire ad amicali filosofie politiche, anziché procedere nella complicata maniera singola nell'attività elettorale al fine del godimento del Diritto Elettorale Passivo.

L'archivio storico del Ministero dell'interno mostra come già nella prima elezione della Repubblica si candidò a Milano, l'industriale della pasta Buitoni, in tempi recenti l'avv Boscolo di Venezia, con il quale parlai dopo la mia candidatura.

Sono l'unico cittadino italiano vivente, su 50 milioni di aventi diritto ad essermi candidato al Parlamento nazionale come cittadino.

Per fare questo serve essere permeati di Costituzione.

Nessuno dei candidati individuali è mai stato eletto nella Repubblica, quindi il problema qui non è tanto dell'elezione, bensì della constatazione e ripristino del Diritto elettorale passivo in capo al cittadino, che dal 2005 latita, quale Diritto costituzionale.

Dietro codesto principio, si nascondono i giochi al massacro fra partiti, che hanno instaurato l'illegittima soglia minima, gli illegittimi premi di maggioranza presenti anche in altre leggi elettorali italiane. Nella sostanza risulta incostituzionale qualsiasi nomina di candidato che non sia eletto con il quorum dei voti ricevuti, ossia con metodo proporzionale.

Inescusabile che la Suprema Corte abbia reiterato il diniego, senza in alcun modo vedere altro Diritto elettorale passivo, di candidature che non siano partiti o gruppi politici organizzati, con deposito della lista composta da almeno tre nomi. Una norma priva di qualsiasi logica.

Valgono per codesto Ufficio Elettorale Nazionale le stesse considerazioni suesposte per la Commissione dell'Ufficio Elettorale Circoscrizionale, con una più stringente facoltà, in quanto unica per tutte le Circoscrizioni del territorio italiano.

E' l'attività congiunta del costituzionale ribelle, non assuefatto al sistema, e l'accertamento dei Magistrati di codesto Tribunale che permetterà di ottenere giustizia, ripristinando un lesa **DIRITTO SOGGETTIVO INDIVIDUALE COSTITUZIONALE INALIENABILE**.

Partendo dal presupposto che il diritto elettorale passivo sia certezza in capo al cittadino, quale diritto soggettivo individuale inalienabile, pratica conseguenza l'inderogabile applicazione.

Un principio giuridico cardine della vita sociale afferma in diritto, che tutto ciò che non è espressamente vietato è permesso.

La Legge n.18/79 non prende in nessuna considerazione la Candidatura Individuale. In seno alla legge elettorale, relativa a divieti ed obblighi, non troviamo nessun riferimento particolare, ragione per cui non trovando motivi ostativi, la candidatura deve essere ammessa ed il suo simbolo inserito sulle scheda per il voto.

Due sono le conclusioni possibili.

- Provvedimento di annullamento della non ammissione della candidatura individuale, senza null'altro aggiungere, ritenendo che il Candidato Individuale gode di un indifferibile Diritto soggettivo individuale di elettorato passivo e tal quale partecipa;
- Misura cautelare di annullamento della non ammissione della Candidatura Individuale, seguita da Ordinanza di remissione alla Consulta sul quesito di costituzionalità delle seguenti illegittimità;
- soppressione della lista con numero massimo, e numero minimo uguale a tre;
- un adeguato numero di firme di candidatura individuale;
- Inesistente la soglia minima per il candidato individuale. L'elezione scatta con il quorum.

Logica impone che anche la parità di genere nella candidatura individuale, essendo per entrambi i generi, sia ovviamente superata

La parità di genere, un istituto vergognoso per lo stesso genere femminile, in quanto gestito dal potere maschilista che senza esporsi, attraverso la nomina

di serve di corte persevera sul cammino dell'incostituzionalità.

Nella mia ultra-ventennale attività giudiziaria elettorale ho notato negli ultimi anni una cospicua presenza di donne a capo di Tribunali, Procure, Cassazione, Prefetture come al Governo.

Ho trovato solo donne nei Tribunali intorno alla mia residenza, Ancona, Firenze, Forlì, Perugia, Pesaro, Rimini. Nessuna di costoro, salvo Pesaro, all'altezza del compito, per accertato vaglio di provvedimenti ricevuti.

Situazione che riporta all'idea della nomina di serve di corte.

Stessa considerazione per le Procure della Repubblica di Pesaro (dr.ssa Tedeschini) e di Ancona (dr.sssa Garulli), loro la manovra congiunta del tentativo di impormi tre giorni di libertà controllata, senza patente e passaporto, senza potermi muovere dal Comune nel momento elettorale più scabroso.

Tentativo che avrebbe minato l'impossibilità di venire a Roma, Napoli ed a Milano all'occorrenza chiamata elettorale.

Ho perso alcuni giorni nel tentativo, poi riuscito, di posticipare l'eventuale provvedimento, fra l'altro mai notificato prima, riuscito il 9 aprile dalla Questura di Pesaro con il quale proporrò opposizione, che ha comunque attardato di tre giorni la stesura di codesto ricorso.

Colpi bassi di una partitocrazia legata a doppio filo con la magistratura e la massoneria. Una mafia di Stato contraria allo Stato di Diritto.

Quanto detto vale anche per la Prima Presidente della S. C. di Cassazione, desunto da nomine che hanno attuato ignobili e delinquenti decisioni dell'Ufficio Elettorale Nazionale.

Così anche la Consulta, che sviscera il problema nella sentenza n. 48/2021. Comunque il legislatore avrà tempo in completa libertà di legiferare in materia.

Nulla osta a codesto TRIBUNALE l'invio alla Consulta della rilevanza o non manifesta infondatezza del principio, ammettendo al voto per favor participationis, in maniera subordinata al responso della Corte Costituzionale.

Il mio diritto elettorale passivo è incomprimibile, non si intravedono o

rilevano elementi ostativi, per cui non si debba decidere a favore di un accoglimento del ricorso con l'inserimento del simbolo PARLAMENTARE INDIPENDENTE nella scheda elettorale.

La primaria valenza gerarchica della Costituzione, indica nella sola incapacità civile, derivante da sentenza passata in giudicato e da motivi di indegnità morale, la limitazione del diritto elettorale passivo (e attivo)del cittadino.

Nulla di ciò risulta imputato al sottoscritto.

Quando manca la norma applicativa, è principio giuridico rifarsi a quella superiore gerarchicamente promanata, nella fattispecie la Costituzione oltre alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo dell'O.N.U., che l'Italia ha ratificato.

Mi è caro un principio sulle norme mancanti, che lasciano aperti spazi alla discrezionalità politica, che a loro volta necessitano di giurisprudenza tangenziale.

Non indirizzata a sostituire, bensì ad escludere le determinazioni legislative totalizzanti, quando queste violano i limiti costituzionali della discrezionalità politica individuale.

La Candidatura Individuale è l'espressione di valori storicamente consolidati, compromesso fondamentale storico fra governanti e governati.

Nella sostanza democrazia reale di provenienza greca.

La valutazione di una raccolta di firme come spetta alle liste o partiti, manifesta un'illogica applicazione della legge in quanto non prevista per la candidatura individuale.

Il vuoto normativo per il candidato individuale è stato attivato in tutte le formalità possibili, desunte dalla normativa ed attuabili, per eguaglianza di trattamento senza portare scompiglio nell'organizzazione del momento elettorale. Il settore elettorale, è un bene primario della nazione, dal quale promanano tutte le regole funzionali della vita sociale.

Assodato di essere l'unico Candidato Individuale, quindi ogni riferimento a problemi numerali sono esclusi di fatto.

Eventuale nuova giurisprudenza è scevra da stravolgimenti.

Io raccolsi personalmente e facilmente (1254 con quelle sottratte da partiti per i quali raccoglievo adesioni per la camera) 1137 firme valide in tre settimane per l'unica candidatura andata in porto nel 2001 al Senato nel Collegio n. 6 Marche, prima che il Porcellum decretasse l'esclusione del Diritto Elettorale passivo del cittadino a Costituzione invariata.

Ogni numero di raccolta firme sarebbe aleatorio e *praeter legem* visto che una prescrizione in tal senso, che imponga un'obbligo, non è prevista per il candidato individuale.

L'adozione di una legge, con la raccolta in capo al singolo candidato, anche appartenente ad una lista per dividendo, sarebbe auspicabile.

Spesso il partito presenta candidati che i cittadini non presenterebbero.

Questa filosofia avvalorata il principio di uguaglianza fra candidati, che soprattutto nel momento elettorale, necessita di totale e piena uguaglianza .

La parità di trattamento è sostanziale fra i candidati al nastro di partenza della campagna elettorale, attualmente normata a vari livelli in modo pessimo. In maniera del tutto arbitraria, illogica ed incostituzionale, il maggior numero dei candidati appartenenti a liste di partiti, che abbiano un gruppo costituito, e tante altre stupide ed oligarchiche inclusioni, non raccoglie firme.

Sufficiente avere un amico deputato anche europeo o senatore disposto a collegarsi ed il gioco è fatto.

I maggiori partiti hanno elevato una sbarramento di 150-180 mila firme che per nuovi partiti è impossibile raccogliere, anche se spesso viene ridotto della metà, un quarto ed altre amenità del momento.

Non mi risulta che qualcuno dei partecipanti ammessi abbia raccolto firme.

A questo proposito sarà utile rammentare che l'art.51 della Costituzione è chiaro in tal senso "*... Tutti i cittadini possono accedere ... alle cariche elettive in condizione di eguaglianza ...*".

Un'altra nefandezza a legge N° 28/2000 che regola l'accesso ai mezzi radio televisivi, impone la condizione *sine qua non*, di presenza su almeno

un quarto del territorio nazionale ... per accedere alla pubblicità televisiva o radiofonica, quale purtroppo unico mezzo per raggiungere la massa. Tutti stupidi figli di mamma televisione. Così è scritto in uno striscione sul mio terrazzo.

Questo il motivo di estensione dell'area di candidatura, una farragine burocratica, illogica ed incostituzionale. Norma pensata da un comunista, uomo di governo mantenuto a vita dai cittadini, perché non ha mai lavorato. Cresciuto figlio d'arte nel partito, tale Massimo D'Alema, nella sua Presidenza del Consiglio.

Per tale motivo si è reso indispensabile candidarmi in più Circoscrizioni. Al momento del deposito la scelta è stata della I°, II° III° e IV° Circoscrizione riuscendo, nei due giorni previsti, a raggiungere Roma e Napoli il primo giorno e Milano e Venezia il secondo, ma purtroppo un imprevisto del primo maggio dell'UEN della Cassazione che ha fissato una Camera di Consiglio alle 10,00 fermandomi a Roma, non mi ha permesso di giungere in tempo a depositare la Candidatura Individuale nella Cancelleria della Corte d'Appello di Venezia per la II° Circoscrizione Italia Orientale.

Ricordo nel 2001, Candidato Individuale al Senato, quando il I° Presidente Vela mi chiese i motivi della mia presenza, ovvero l'annullamento del voto per mancata pubblicità televisiva e radiofonica. Subito mi disse che non ero abilitato a parlare di fronte alle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione. Falso in quanto diritto riconosciuto al candidato, da sempre, in tutti i livelli di giudizio.

Un'altro Ricorso finito maldestramente fuori dall'apposita sede dell'Ufficio Elettorale Nazionale, a causa di manovre di Segreteria e del Presidente della I° Sezione Civile, Alfio Finocchiaro, tanto era interessato a convincermi che non vi fossero manovre occulte, che personalmente mi porto a vedere nel sotterraneo, come l'archivio meccanizzato fosse inceppato, e che quindi non era possibile inviare immediatamente il fascicolo all'Ufficio Elettorale Nazionale, finito per errore in archivio.

Macchinazioni della dr.ssa Dominici al solo fine di procurare ritardo.

Solamente dopo che l'Ufficio Elettorale si era sciolto per esaurimento del compito il ricorso venne inviato all'UEN ed archiviato d'ufficio.

In altre tre occasioni la Corte Suprema di Cassazione non ha fatto giustizia, con Ricorsi dichiarati improcedibili o inammissibili con scusanti ridicole da SS UU Civile n. 19370/19 e VI-1 n. 4303/17. Due per carenza dello ius postulandi, quindi non abilitato a proporre ricorso in quella sede, non essendo abilitato alle magistrature superiori.

Che un errore del genere venga fatto dalla Cassazione preoccupa.

Le Sezioni Unite Civili n. 12060/09, io a Roma per accordi in attesa di una chiamata telefonica mai ricevuta, inviarono invece un fax al domicilio di casa, certi della mia assenza, non mi contattarono come da accordi presi un'ora prima.

Qualsiasi appiglio formale, spesso inventato, risulta valido per non fare giustizia.

Il collegio, Presidente Carbone, con sentenza dichiarò praeter legem, con un anno di anticipo, l'inammissibilità per carenza dello ius postulandi. Era ancora vigente la Legge n. 1147/66, voluta da Moro per mettere a tacere i malumori di giudici ed avvocati dichiaratamente ostili, oggi purtroppo oligarchicamente vincenti hanno riproposto la limitazione, la quale autorizzava la difesa in proprio del Candidato ad ogni livello.

Soltanto con il D.Lgs n. 104/2010, con allegato il c.p.a., venne prevista l'illogica ed ingiusta esclusione del diritto di difesa in proprio del candidato di fronte al Consiglio di Stato. Esclusione non valida per il sottoscritto in quanto

Diritto acquisito sul campo per precedenti attività elettorali.

Stessa erronea valutazione fu applicata anche dal Consiglio di Stato in altro Ricorso elettorale per la cui ragione ho ricorso alle SS UU della Cassazione.

La Suprema Corte di Cassazione è diventata auto-referente. Fuori da ogni controllo e contatto con la realtà della società civile.

Per dieci anni ha operato in maniera incostituzionale con la VI° Civile e VII° Penale Sezioni filtro.

Gli articoli della Costituzione a supporto della candidatura Individuale sono

l'art. 2, 3 I°-II°c, 4 II°c, 16 I°-II°c, 21 I°c, 22, 24 I°-II°c, 28, 48, 49, 51 I°c, 56 I°-III°c, 58 e 67, i cui rimandi ragionati fotografano nitidamente il Diritto costituzionale della mia Candidatura Individuale.

Mi sono chiesto quale criterio adottò la Prima Presidente della Corte, per la nomina dei magistrati dell'Ufficio Elettorale Nazionale.

Mi chiedo pure la ragione dell'assenza del Procuratore Generale in Decisioni elettorali di pubblico interesse.

Le Decisioni lapidarie finora apparse in tutti i miei ricorsi, disegnano una Corte tronfia. L'apice del terzo potere dello Stato, non esonera dal rendere conto nella Decisione, riga per riga, parola per parola, degli argomenti del ricorso, sulla specifica domanda. Non si tratta di giudicare un caso che può essere traccia giurisprudenziale di alcune decine di casi simili, bensì l'interesse di cinquanta milioni di italiani.

Si forniscano quindi in modo esaustivo, a tutti i cittadini, le ragioni giuridiche, rilevate dagli atti e dai fatti che motivano le Decisioni elettorali.

Nondimeno le decine di ricorsi seguiti alla Giustizia Amministrativa, all'unisono della inammissibilità, con scusanti ridicole, e banali teoremi, subito dopo smontati da Sentenze della Cassazione o della Consulta che disegnano un organo fuori dai canoni democratici della Repubblica.

Chi ha disegnato codesta forza caudina, ovvero lo stesso Consiglio di Stato delegato alla stesura, aveva in mente la fine della Democrazia costituzionale.

Il giudizio elettorale non necessita di alcuna Corte o Tribunale specialistico in quanto materia elementare, la cui comprensione rientra nella capacità di qualsiasi Giudice, di qualsiasi Giurisdizione.

Avere dirottato tutta la materia elettorale nella G. A. è stato un atto di sabotaggio del Diritto elettorale che ha destabilizzato la Democrazia costituzionale e parlamentare.

Oltre trenta Consiglieri di Stato e Referendari sono inseriti nell'elenco di una denuncia in associazione per Attentato alla Costituzione ed altri reati minori

presentata alla Procura della Repubblica di Roma.

Un numero sempre più elevato di figli bastardi della Repubblica, irrispettosi della Costituzione della Repubblica Italiana, si è insinuato nelle varie Istituzioni; in quelle di Governo, nel Parlamento, nella Giustizia Amministrativa e nel Potere Giudiziario.

DIRITTO

Con il passo veloce imposto da un ricorso, sul divieto di mandato imperativo sul suo significato costituzionale attuale, e sul ruolo che esso può ancora fornire alla riqualificazione di una democrazia pluralista e conflittuale, riporto:

“che le limitazioni non riducano i diritti di cui si tratta al punto di disattenderli nella loro sostanza stessa e di privarli della loro effettività, che perseguano uno scopo legittimo e che i mezzi utilizzati non si rivelino sproporzionati”

“In particolare, nessuna delle condizioni previste all’occorrenza deve ostacolare la libera espressione del popolo sulla scelta del corpo legislativo, altrimenti detto, esse devono riflettere, o non contrastare, lo scopo di mantenere l’integrità e l’effettività di una procedura elettorale mirante a determinare la volontà del popolo a mezzo del suffragio universale.”

Ogni deroga al principio del libero esercizio del voto popolare deve conciliarsi con i principi sottesi dall’articolo 13 del Protocollo n. 1. della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e sull’incidenza della C.E.D.U. nel nostro Ordinamento.

Alle sentenze della Corte di Strasburgo si richiamano le sentenze della Corte Costituzionale nn. 348 e 349 del 2007, con le quali la Corte ha statuito che il loro mancato rispetto costituisce violazione del primo comma dell’art. 117 della Costituzione.

La Corte Costituzionale con le citate sentenze n.348 e 349 del 2007 ha imposto ai Giudici di proporre, anche d’ufficio, il giudizio di costituzionalità incidentale, per violazione del primo comma dell’art. 117 della Costituzione, tutte

le volte in cui la violazione di uno dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dalla CEDU dedotta in giudizio appare rilevante ai fini della decisione del merito e non manifestamente infondata.

Come si vede nel nostro ordinamento giuridico oggi finalmente esiste, grazie alla giurisprudenza della stessa Corte Costituzionale, “*un diritto al ricorso effettivo*” previsto sia dal novellato articolo 111 della Costituzione, in tempi ragionevoli, e sia dall’art. 13 della CEDU.

Le sentenze n. 15 e 16 del 2008, della stessa Corte Costituzionale, sollevando dubbi di costituzionalità delle allora vigenti leggi elettorali come modificate dalla Legge n.270/2005, ha statuito che su tale genere di questioni essa deve esser adita attraverso “*le normali vie d’accesso al giudizio di costituzionalità delle leggi*”. Quindi davanti al Giudice ordinario.

Si tratta di un balzo di civiltà giuridica notevole, che va adeguatamente utilizzato. La Corte Costituzionale Federale della Germania con Sentenza 26 febbraio 2014 dichiara illegittimo lo sbarramento al tre per cento per l'elezione dei Deputati tedeschi al Parlamento Europeo, reintrodotta con caparbietà politica, dopo la prima sentenza di cancellazione del cinque per cento nel 2011, sempre riguardante la questione di legittimità costituzionale di una soglia.

Nel corso dell’integrazione europea sono state assegnate importanti competenze al Parlamento europeo, la sua posizione nella struttura istituzionale è stata continuamente rafforzata.

In particolare oggi il Parlamento con il Consiglio non solo è attivo in qualità di legislatore, bensì sceglie secondo l’art. 14 cpv. 1, comma 3 TUE anche il Presidente della Commissione europea. Ai sensi dell’art. 17 cpv. 7 1 TUE, il Consiglio europeo propone al Parlamento europeo, dopo opportune consultazioni con la maggioranza qualificata, un candidato alla carica di Presidente della Commissione, prima tenendo conto dei risultati delle elezioni del Parlamento europeo.

Il Parlamento elegge il candidato a maggioranza dei suoi membri. Se non riceve la maggioranza richiesta, il Consiglio europeo propone al Parlamento

europeo entro un mese a maggioranza qualificata un nuovo candidato, secondo la stessa procedura per la sua elezione. Il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto, l'elenco delle altre personalità che propone sulla base delle proposte degli Stati membri in quanto membri della Commissione, art. 17 cpv. 7, 2 del TUE. I membri della Commissione devono affrontare quindi, come individui, un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo, in base a scelta della Commissione e nomina del Consiglio EU. Come sancito dal diritto primario, ora anche i membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale, diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni, art. 14 cpv. 3 TUE. La composizione del Parlamento europeo in base al principio della proporzionalità degressiva, per singoli Stati almeno sei membri, ma non più di 751 seggi parlamentari in totale, Art. 14 cpv. 2 del TUE.

A norma dell'articolo 223 paragrafo 1, del TFUE, il Parlamento europeo stabilisce le disposizioni necessarie per l'elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, con una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri.

Il Consiglio adotterà le disposizioni necessarie, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previo parere conforme del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei suoi membri, in seguito approvata dagli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali in vigore.

Purtroppo ciò resta ancora una previsione.

Se le condizioni politiche l'avessero permesso non avremo qui oggi, probabilmente, motivo del contendere. Considerando che i cittadini a livello dell'Unione sono direttamente rappresentati dai membri del Parlamento europeo, in Italia è mancata principalmente la presenza e l'azione di uno Stato che in questo momento storico sta agendo in direzione opposta, ovvero tagliando gli spazi democratici ed i diritti dei cittadini come dimostrano quasi tutte le azioni intraprese dai governi che si sono succeduti in questi ultimi anni, dal governo Monti, Letta, Renzi, Salvini-Conte-DiMaio fino all'ultimo sfascista della Meloni.

Un dato statistico (del 2009 non disponendo di dati più recenti) tratto dal testo della Corte costituzionale tedesca indica che:

*“Le settime **elezioni dirette del Parlamento europeo** il 7 Giugno 2009 ha partecipato in Germania un totale di 32 fra partiti ed altre associazioni politiche. Nella ripartizione dei seggi sei partiti (CDU, SPD, Verdi, FDP, Die Linke, CSU) sono stati presi in considerazione a causa della forza in quel momento vigente della soglia elettorale del cinque per cento. Gli altri **partiti e associazioni politiche escluse**, hanno rappresentato un **totale del 10,8%** dei voti validi. Senza la soglia elettorale, sette altri partiti e associazioni politiche aveva uno o due seggi al Parlamento europeo.”*

In Italia dal Verbale delle Operazioni dell'Ufficio Elettorale Nazionale presso la Suprema Corte di Cassazione per l'**Elezione dei Membri del Parlamento Europeo** spettanti all'Italia del 26 giugno 2009 è possibile desumere che ben **4.037.313 elettori non hanno avuto rappresentanza** e cioè **totale del 13,22%** dei voti validi espressi.

In seguito alla sentenza n.1/2014 della Corte Costituzionale, il giudizio di merito della Prima Sezione civile della Corte Suprema con sentenza del 4 aprile 2014 n. 8878, accogliendo la domanda degli attori, così decise: *“la Corte cassa la sentenza impugnata, dichiara che **i ricorrenti non hanno potuto esercitare il diritto di voto nelle elezioni per la camera dei Deputati ed il Senato, svoltesi dopo l'entrata in vigore della L. n. 270/2005... secondo le modalità previste dalla Costituzione, del voto personale, uguale, libero e diretto**; condanna le Amministrazioni intimare alle spese del presente giudizio in favore dei ricorrenti”*.

Il sistema incidentale di accesso alla Consulta non ha permesso di sottoporre il quesito della soglia minima in aperto conflitto con la candidatura individuale.

Qualora la Corte Costituzionale dovesse valutare il fatto senza dubbio dovrà ravvedersi sulla soglia minima estesa a tutti, bensì relegarla, come fatto di partito fra partiti.

Un'anomalia democratica i cui aderenti sono consenzienti ad un taglio di

valore del proprio voto e degli appartenenti ad altri partiti.

Tutti coloro che non appartengono ad un gruppo, partito o movimento, bensì singoli attori, non possono accettare che il loro voto possa essere oggetto di taglio o incremento di valore a seconda se siano in pochi o in tanti nello stessa entità politica, partito o gruppo organizzato.

Considerazioni su metodi e filosofie politiche applicate nel diritto elettorale.

Non nascondo che a seguito dei fatti, degli elementi usati dai giudici nelle sentenze, nutro elementi di aperto spregio, per non dire disprezzo, nei confronti delle Decisioni che hanno portato alla stesura di codesto atto, come qui esaminati, della filiera Ministero dell'Interno, Suprema Corte di Cassazione, Corte d'Appello, T.A.R. del Lazio e Consiglio di Stato, che mi appaiono da decenni più che una organizzazione dello Stato ai fini del buon andamento delle operazioni elettorali, che si concludono con la nomina di eletti in Parlamento, un'associazione a delinquere finalizzata a cancellare definitivamente la Democrazia quale diritto del cittadino e potere del popolo, unica arma nei confronti dello Stato come descritta in Costituzione.

In premessa va rilevato che i diritti elettorali sono la parte più importante dei diritti politici e questi ultimi, sono la principale garanzia di tutti gli altri Diritti.

Riporto un passo della Sentenza n.1/2014 , paragrafo n.3.1, della Corte Costituzionale. “ ... *tale da determinare un'alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di uguaglianza (art. 48, comma secondo, Cost.). Esso infatti pur non vincolando il legislatore ordinario alla scelta di un determinato sistema, esige comunque che ciascun voto contribuisca potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi (sentenza n.43 del 1961) ed assume sfumature diverse in funzione del sistema elettorale prescelto. In ordinamenti costituzionali omogenei a quello italiano, nei quali pure è contemplato detto principio e non è costituzionalizzata la formula elettorale, il giudice costituzionale ha espressamente riconosciuto, da tempo, che, qualora il legislatore adotti il sistema proporzionale, anche solo in modo parziale, esso genera nell'elettore la legittima aspettativa che non si*

determini uno squilibrio sugli effetti del voto, e cioè una diseguale valutazione del "peso" del voto "in uscita", ai fini dell'attribuzione dei seggi, che non sia necessaria ad evitare un pregiudizio per la funzionalità dell'organo parlamentare, (BVerGE, sentenza 3/2012 del 25 luglio 2012 ma già la sentenza n.197 del 22 maggio 1979 e la sentenza n.1 del 5 aprile 1952). Le norme censurate pur perseguendo un obiettivo di rilievo costituzionale qual'è quello della stabilità del Governo e dell'efficienza dei processi decisionali nell'ambito parlamentare dettano una disciplina che non rispetta il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti, ponendosi in contrasto con gli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost. In definitiva detta disciplina non è proporzionata rispetto all'obiettivo perseguito, posto che determina una compressione della funzione rappresentativa della assemblea, nonché dell'uguale diritto di voto, eccessiva e tale da produrre un'alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l'intera architettura dell'ordinamento costituzionale vigente".

I diritti elettorali individuali sono costituiti dalla libertà e uguaglianza di tutti i cittadini nella loro multipla qualità di elettori, di potenziali candidati e di rappresentanti eletti.

La nostra carta Costituzionale riconosce tali diritti negli articoli, 1 la sovranità del popolo, 2 la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, 3 l'uguaglianza, 48 la libertà e uguaglianza di voto, 49 il diritto di associarsi in partiti, 51 l'uguaglianza nell'accesso a cariche pubbliche elettive, 56 e 58 il suffragio universale e diretto e 67 la libertà di mandato degli eletti.

Appare utile premettere alcune considerazioni in particolare sul principio sancito nell'art. 48, secondo comma e sull'evoluzione che la sua applicazione ed esegesi hanno conosciuto nell'ambito del diritto costituzionale.

- 1) La capacità elettorale degli elettori.
- 2) Il valore numerico del voto, una testa un voto.
- 3) Il valore di efficienza del voto stesso, tutti i voti determinano il corpo elettorale nella stessa misura.

Sulla base di questi tre elementi si è convenuto che la capacità elettorale si attua tramite il suffragio universale, che il valore numerico del voto, una testa un voto, è espressione del principio di uguaglianza formale, che l'efficienza del voto, trasformazione dei voti in seggi senza distorsioni allude ad una concezione sostanzialistica del principio di uguaglianza. In relazione ai primi due elementi vi è pressoché unanime concordanza di vedute in dottrina e giurisprudenza, mentre riguardo all'efficienza del voto le opinioni sono state finora contrastanti.

La posizione è già emersa quale commento alla legge n.148/1953, definita Legge Truffa, stabiliva che raggiunti il 50%+1 dei voti validamente espressi, venisse attribuito il 64% dei seggi, 380 sugli allora 586 deputati.

La minoranza ha giustamente sostenuto che l'uguaglianza del voto dovrebbe intendersi in senso non solo formale. In nome di un'uguaglianza sostanziale i voti dovrebbero tutti essere uguali sia al deposito della scheda elettorale nell'urna che al momento della trasformazione dei voti in seggi, così vi Ferrara, Democrazia e Stato del capitalismo maturo, in Democrazia e Diritto, 1979, pp. 515 e ss, Gli atti costituzionali, Torino, 2000, p.23 e ss; Rescigno Ugo, Democrazia e principio maggioritario, in Quaderni Cost. 1994, p.221.

L'opinione, di certo maggioritaria sino ad anni recenti, ha criticato la tesi sopra richiamata con l'argomento secondo cui se il principio dell'eguaglianza del voto fosse interpretato in senso sostanzialistico si avrebbe come conseguenza inevitabile la costituzionalizzazione del sistema proporzionale.

Elemento di fatto, tale nella prospettazione teorica dei rimandi ragionati.

Non voluta dai costituenti per forti dissidi di partito. che decise di astenersi, nonostante l'approvazione dell'o.d.g. Giolitti, sulla Camera dei deputati, e di quello di Nilde Iotti relativo ai collegi uninominali per l'elezione dei senatori.

L'inizio delle attuali vicende costituzionali, in tema di legge elettorale, con l'avvio di una diversa stagione, risale alla **Sentenza n.107/1996**, dove si discuteva sulla legittimità dell'art. 7 della legge 81/1993 sull'attribuzione del

premio di maggioranza nei Comuni di oltre 15 mila abitanti a favore delle liste o del gruppo di liste collegate al candidato sindaco eletto al primo turno.

L'attuale caos inizia dal pasticcio della legge elettorale dei comuni.

Nella sentenza emessa dalla Corte viene chiaramente affermato, seppur in via incidentale e ribadendo la nota tesi della piena libertà del legislatore ordinario nel decidere le formule di traduzione dei voti in seggi, che tale libertà non era da ritenersi assoluta dovendo essa invece sottostare al principio ed al controllo di "ragionevolezza" al punto n.2.1 in *Considerazioni in diritto*.

E' facile intuire, vista la sentenza n.1/2014 della Corte Cost., come si è sviluppata nei due decenni successivi la linea interpretativa della stessa Corte.

La Consulta nell'occasione affermò infatti che la *governabilità* del Comune non era un valore "assoluto" e che la ragionevolezza del sistema elettorale doveva valutarsi in maniera contestuale e globale e non per singole disposizioni.

La stessa legge elettorale doveva garantire il bilanciamento in essa di differenti valori costituzionali, con il solo limite del principio di ragionevolezza. Principio da declinare in modo costituzionalmente rigoroso quando si tratti di decidere, come nelle leggi elettorali, il rapporto tra il voto in entrata e quello in uscita, voti espressi e seggi attribuiti.

Passo dopo passo, questa esegesi si affermerà sempre più nel diritto vivente.

Sia nell'Ordinanza n.260/2002 che nella sentenza n.242/2012 la Consulta esprime, oltre al proprio tradizionale convincimento di doversi astenere da valutazioni su leggi elettorali, caratterizzate da un alto tasso di politicità, l'idea che se le leggi elettorali risultassero "*manifestamente irragionevoli*" la Corte medesima avrebbe avuto l'obbligo di sottoporle al sindacato di legittimità.

Nelle sentenze n.15 e 16 del 2008 la Consulta riaffermò ancora una volta l'opinione per cui *pur vero che nessun sistema elettorale è immune da meccanismi di distorsione del rapporto voti espressi/seggi attribuiti, e che tale circostanza non è contraria all'uguaglianza del voto, problemi di legittimità costituzionale potrebbero porsi in merito al grado ammissibile di distorsione.*

Nelle dette sentenze la Consulta non mancò di segnalare al Parlamento ciò che poi è puntualmente avvenuto nell'ambito della sentenza n.1/2014, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di alcune norme della Legge. n. 270/2005 con cui si è colmata una lacuna storica.

Prima di allora le leggi elettorali rappresentavano un'area giuridica mai assoggettata al giudizio di legittimità.

In conclusione di questo breve *excursus* storico e teorico sui principi di libertà e di uguaglianza che sovrintendono l'esercizio del diritto di voto va ricordato che la Corte Costituzionale italiana è giunta al punto grazie agli spunti offerti, in chiave comparatistica, dalla giurisprudenza del Giudice costituzionale tedesco. Quest'ultimo ha sempre mostrato l'attitudine ad utilizzare un criterio di uguaglianza sostanziale col quale scrutinare la legittimità della normativa elettorale.

La Corte tedesca proponeva un orientamento volto ad assicurare *nell'ambito di un sistema proporzionale* una corrispondenza stringente, seppure ovviamente non perfetta, tra voti espressi e seggi attribuiti.

Dovendo rispondere la Corte italiana al cruciale interrogativo di come evitare, nel sindacato sulla ragionevolezza e proporzionalità delle scelte legislative in materia elettorale, ha tratto ispirazione dalla giurisprudenza tedesca, in quanto le espressioni sul sistema elettorale dell'art. 38, c.1 GG Legge Fondamentale e dell'art. 48, comma 2 della Costituzione italiana sono assolutamente equivalenti ed ha elaborato un preciso criterio di giudizio: *le norme censurate sono state giudicate illegittime perché l'efficienza dei processi decisionali e la governabilità sono stati assunti, dalla legge elettorale, in maniera tale da sacrificare irragionevolmente ed eccessivamente la rappresentatività del parlamento e il diritto al voto uguale libero diretto.*

La nozione di irragionevolezza, per violazione della norma ex art. 3 Cost. fu già criterio di giudizio nello scrutinio di costituzionalità delle leggi nella sentenza n.76/1991.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, due sono le ipotesi di motivazione della domanda:

- Misura cautelare di annullamento della non ammissione della candidatura individuale, assunta con decisione N. 21 RIC./2024 cui è riunito la N.24 RIC./2024 dell'U.E.N. della S. C. di Cassazione. Conseguentemente la decisione N. OPP. 2/2024 di inammissibilità all'opposizione del provvedimento n.15600/EP/8 del Ministero dell'interno, **ritenendo che il Candidato Individuale gode di un indefettibile ed indifferibile Diritto soggettivo individuale di elettorato passivo e tal quale partecipa all'elezione dei membri nel Parlamento europeo spettanti all'Italia dell'8 e 9 giugno, avendo prodotto tutti i documenti indispensabili per la prosecuzione dell'attività dell'Ufficio Elettorale Circoscrizionale n. I ITALIA NORD-OCCIDENTALE, dell'Ufficio Elettorale Circoscrizionale n. III ITALIA CENTRALE e dell'Ufficio Elettorale Circoscrizionale n. IV ITALIA MERIDIONALE ;**

- Misura cautelare di annullamento della non ammissione della Candidatura Individuale, come sopra descritta, **seguita da Ordinanza di remissione alla Consulta sul quesito di costituzionalità delle seguenti illegittimità:**

A) Legge 24 gennaio 1979 n. 18 e s. m., pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 30 gennaio 1979, riguardanti norme **per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia** e successive modificazioni sono viziati: gli articoli n.1 comma 1, n. 12 commi 2-4-8, n. 21 comma 1 par.1bis), nella parte in cui:

- a) non prevede la candidatura individuale, bensì un minimo di tre candidati,
 - b) non prevede la parità di trattamento nella raccolta firme per partiti che abbiano già eletti in Parlamento e non prevede una consona quota personale per ciascun candidato in condizioni di eguaglianza,
 - c) prevede una soglia minima di accesso alla ripartizione dei seggi, illogica per il candidato individuale che deve semplicemente raggiungere il quorum,
- per illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale per violazione di legge degli articoli 117 1° comma, 1 2° comma, 2, 3, 48 2° e 3° comma, 51, 58 1°

comma e 67 della Costituzione della Repubblica italiana;
dell'art. 3 del Protocollo n. 1 della C.E.D.U.;
degli articoli 39 preambolo 2° capoverso, 10, 12, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
dell'art. 1 comma 1 numeri 2), 3) e 8), della Decisione 2002/772/CE che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento Europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787 CEE, EURATOM;

degli articoli n. 2, 6, 9, 10 e 14 del Trattato sull'Unione Europea (TUE);
degli articoli 20, 22 e 223 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

B) D.P.R.n. 361 del 30 marzo 1957, T.U. per l'elezione della Camera dei Deputati, sono viziati:

gli articoli 18-bis commi 1-2-2bis-3-3.1, 22 3 comma, 83 comma 1 par. e)f), nella parte in cui:

a) non prevede la candidatura individuale bensì un limite minimo e massimo di candidati in lista di un partito, gruppo o movimento,
b) non proporzionano alla candidatura individuale il numero delle firme di presentazione della candidatura,

c) prevedono una soglia minima di accesso alla ripartizione dei seggi, illogica per il candidato individuale che deve semplicemente raggiungere il quorum, per illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale per violazione di legge: degli articoli 117 1° comma, 1 2° comma, 2, 3, 48 2° e 3° comma, 49, 51, 56, 58 1° comma e 67 della Costituzione della Repubblica italiana;

dell'art. 3 del Protocollo n. 1 della C.E.D.U;
dell'articolo 39, preambolo 2° capoverso, articoli 10, 12, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
dell'art. 1 comma 1 numeri 2), 3) e 8), della Decisione 2002/772/CE che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento Europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787 CEE, EURATOM; degli articoli 2, 6, 9, 10 e 14 del Trattato sull'Unione Europea (TUE);

C) D.Lgs 20 dicembre 1993, n. 533 e s. m., T.U. per l'elezione del Senato della Repubblica, sono viziati:

gli articoli 9 commi 2, 4 e 5, 16 comma 1 c), 16-bis comma 1 c) e) par.1) e 2), 17 comma 1) par a) e b) nel testo vigente in quanto:

- a) prevedono il limite minimo e massimo del numero di candidati di un contrassegno, escludendo quindi il candidato individuale,
- b) non prevedono, in proporzione, il numero delle firme di presentazione della candidatura individuale, per illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale per violazione di legge degli articoli 117 1° comma, 1 2° comma, 2, 3, 48 2° e 3° comma, 51, 56 1° comma e 67 della Costituzione della Repubblica italiana; dell'art. 3 del Protocollo n. 1 della C.E.D.U.;

D) D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104, Allegato 1, Codice del Processo Amministrativo, Contenzioso sulle operazioni elettorali, sono viziati gli artt : 11 comma 1, 95 comma 6, 128, 129, 130, 131 e 132:

a) per mancata previsione della presenza in giudizio del Pubblico Ministero, dall'art. 129 al 132, del Titolo VI "Contenzioso sulle operazioni elettorali" del seguente tenore ***al giudizio partecipa il pubblico ministero***, presenza necessaria essendo il tema elettorale di pubblico interesse,

b) l'articolo 95 comma 6 che prevede l'**esclusione della difesa in proprio** del candidato nei giudizi elettorali di appello, ovvero non assicura, nei due giorni previsti per impugnazioni elettorali in appello una tutela piena e tempestiva,

c) l'art. 128 senza motivazione plausibile, esclude l'**ammissione del Ricorso Straordinario in materia elettorale**, per monopolio e concentrazione assoluta di potere decisionale in materia elettorale,

d) per mancata indicazione categorica del giudice nazionale che ne è fornito, previsione nelle parole "... , se esistente, ..." in relazione alla decisione sulle questioni di giurisdizione, un diritto negato ad un equo processo, per illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale per violazione di legge degli articoli 24 1° comma, 113, 1 2° comma, 2, e 3 della Costituzione della Repubblica italiana.

E) Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e s. m. sono viziati gli articoli 8 1° comma lettera c) e 3° comma nel testo vigente, nella parte in cui :

a) prevede la regolazione del numero di candidati

b) non prevede il numero delle firme di presentazione della singola candidatura, per illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale per violazione di legge degli articoli 117 1° comma, 1 2° comma, 2, 3, 48 2° e 3° comma, 51, 58 1° comma e 67 della Costituzione della Repubblica italiana e dell'art. 3 del Protocollo n. 1 della C.E.D.U.;

F) Legge 02 febbraio 2000, n. 28 -Accesso ai sistemi di comunicazione politica, risulta viziato

l'art. 4 2° comma lett. b) nella parte in cui:

a) per il periodo intercorrente fra la presentazione della candidatura e la chiusura della campagna elettorale stabilisce che la **ripartizione degli spazi** di comunicazione politica radiotelevisiva destinati a tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, ecc. ha luogo fra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi e circoscrizioni che **interessano almeno un quarto degli elettori** chiamati alla consultazione; imposizione di provenienza partitica che confligge con il candidato individuale presente soltanto nel suo collegio, concorrendo **senza par conditio** con gli altri candidati, per illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale per violazione di legge degli articoli 3 e 51 1° comma;

G) REGIO DECRETO 30 ottobre 1933 n. 1611, T.U. sull'Ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, + **REGIO DECRETO 28 ottobre 1940 n. 1443 o Codice di Procedura Civile** entrato in vigore il 21 aprile 1942 con il Codice Civile, risultano viziati rispettivamente l'art. 6, + l'art. 25 nella parte in cui:

non escludono, per l'attività giudiziaria elettorale del cittadino elettore, quale Foro Erariale, il Tribunale o la Corte di Appello del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato. Così dicasi per l'articolo 6 e 25 c.p.c. dal testo simile. Ciò in relazione ad un'abnorme utilizzo dell'Avvocatura di Stato. Promulgata nel 1933, XI anno fascista, facente capo al Codice di Procedura Civile del tempo;

Per tutto quanto sopra, risulta gravemente lesiva dei miei diritti come sopra indicati, ponendosi in contrasto con le superiori disposizioni costituzionali; Conseguentemente, in via incidentale, ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dedotte, disporre la trasmissione degli atti alla Corte

Costituzionale.

Ai sensi della vigente legislazione in materia di Contributo Unificato, il combinato disposto dell'art.10 DPR 30 maggio 2002 n.115 e art.1 allegato B) e del DPR 26 ottobre 1972 n.642, dichiaro che il presente giudizio a tutela dell'esercizio come costituzionalmente garantito, dei fondamentali diritti elettorali risulta di valore indeterminabile e non soggetto al pagamento di alcun contributo unificato. Come anche previsto dall'art. 127 *Esenzione dagli oneri fiscali* del Codice Procedura Amministrativa al Titolo VI *Contenzioso sulle operazioni elettorali*.

Cordialmente

Soggetto Politico Candidato Individuale

PARLAMENTARE INDIPENDENTE

dott. Lamberto Roberti

firma digitale

Pesaro 10-14 maggio 2024